



Con la **Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'omesso o tardivo invio** della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili **non** fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

*L'obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all'Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall'art. 16, c. 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e grandi elettrodomestici. (vedasi ns. circolare n. 60/2018)*

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l'effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portale <http://ristrutturazioni2018.enea.it> e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile al *link*:

<http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019 e non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

La suddetta comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%).

**Infatti, l'omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.**

Il MISE con la nota n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell'art. 16, c. 2-bis, D.L. 63/2013), **seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.**

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l'effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portale <http://ristrutturazioni2018.enea.it> e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo *link*

<http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019 e non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate condivide il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico e fa presente che gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione per il recupero edilizio sono stabiliti dall'articolo 4, D.M. 41/1998, che reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.

La perdita del diritto alla detrazione non è prevista nemmeno dall'art. 16, D.L. 63/2013 e pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate afferma con la citata risoluzione n. 46/2019 che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16, c. 2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

